



PROT. 0009178

ORDINANZA N.67 DEL 17 NOVEMBRE 2008

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio del Comune di Praiano.

### IL SINDACO

#### Visti

- Il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
- Il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- La legge 14 agosto 1991 n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo», in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
- Gli articoli 650 e 727 del codice penale;
- L'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- L'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
- La legge regionale 24.11.2001, n. 16 «tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;



# COMUNE DI PRAIANO

*Antica Plagianum*

---

- L'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;
- L'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 concerne misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2008, avente efficacia 24 mesi dalla pubblicazione;
- Gli artt. 50 comma 5°, 54 comma 2° e 7 bis del T.U. Enti Locali;

**Considerata** la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio comunale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

**Ritenuta** la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

**Considerati** i rilevanti problemi di salute pubblica, derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, i casi di aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo;

**Ritenuta**, altresì, la necessità e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

**Dato atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

## ORDINA:

### Art. 1.

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale (legge n.281/91, DPCM 28 febbraio 2003, Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2008) e regionale (Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 e dalla presente ordinanza.



2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

- a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
- b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

**Art. 2.**

E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.

**Art. 3.**

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo pretorio ed ha efficacia dalla data di pubblicazione fino alla data del 20 agosto 2010.



# COMUNE DI PRAIANO

*Antica Plagianum*

---

All'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza dei Servizi delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie e dei Comandi di Polizia Locale. La Polizia locale è dotata di dispositivi di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

## Art. 4.

Chiunque viola le disposizioni:

- dell'art. 1 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 78,00 (settantotto/00) ai sensi dell'art 5 comma 1 della Legge n 281/91;
- dell'art. 2 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art 7 bis del T.U. Enti Locali.

Per le procedure inerenti l'accertamento, nonché l'applicazione e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le norme di cui alla legge n. 689/1981.

Praiano, 17 Novembre 2008.

**IL SINDACO**  
**Gennaro Amendola**